

**D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** (Testo A) - (in G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 - Suppl. ordinario n. 126) *come modificato da provvedimenti successivi.*(Stralcio)

N.B. Il testo non ha carattere di ufficialità



### PARTE III PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

## Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

### Capo I Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L)  
(Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestatamente infondate.<sup>1</sup> (Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 75 (L)  
(Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.<sup>2</sup>
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure

---

<sup>1</sup>La Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 74 comma 2 *nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo*

<sup>2</sup>La Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75 comma 1 *nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo*

di sicurezza, di prevenzione e nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico

*2bis.* La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla Legge 22 aprile 2005 n.69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di una azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione <sup>3</sup> (Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies, comma 1, e 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

## Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 76 (L)<sup>4</sup>  
(Condizioni per l'ammissione)<sup>5</sup>

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01<sup>6</sup>.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-querter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 del Dls 7 marzo 2019 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) n. 1919/2016 vigente dal 10.4.19

<sup>4</sup> [V.Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001](#)

<sup>5</sup> L'art. 3 del D.L. 132/2014 conv L. 162/2014 al VI comma stabilisce che "Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.

<sup>6</sup> L'iniziale importo di euro 9.296,22 è stato aggiornato con D.M. Giustizia del 29 dicembre 2005 (G.U. n.27 del 2 febbraio 2006) a euro 9.723,84 e con successivo D.M. Giustizia del 20 gennaio 2009 (G.U. n 72 del 27 marzo 2009) a euro 10.628,16 e, con D.M. del 12 luglio 2012 (G.U. n. 250 del 25 ottobre 2012) a euro 10.766,33 e con D.M. dell'1 aprile 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2014) a euro 11.369,24, e, con D.M. 7.5.2015 (G.U. n. 186 12 agosto 2015) a euro 11.528,41, e, con D.M. 16.1.2018 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2018) a euro 11.493,82 e con D.M. 23.7.2020 (G.U. n.24 del 30.1.2021) a euro 11.746,68 e con D.M. 3.2.2023 (G.U. n.94 del 21.4.2023) a euro 11.734,93 e con D.M. 6.6.2023 (G.U. n.130 del 6.5.2023) a euro 12.838,01.

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti<sup>89- 10</sup>

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli **572, 583bis, 609octies e 612bis**, 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».<sup>11</sup>

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».<sup>12</sup>

<I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata>.<sup>13</sup>

#### ART. 77 (L)

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

<sup>7</sup>La Corte Costituzionale con sent. n. 223 pubbl. 3 nov 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

<sup>8</sup> Le parole in corsivo del comma 4bis sono state aggiunte con l'art. 3 del D.lgs 7 marzo 2019 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) n. 1919/2016 vigente dal 10.4.19

<sup>9</sup> comma aggiunto con D.L. 23 maggio 2008 n. 92 detto <pacchetto sicurezza> convertito con L. 24 luglio 2008 n. 125

<sup>10</sup> comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 14 aprile 2010 nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

Le parole in corsivo sono state aggiunte con d.lgs n. 24/2019 (art.3).

<sup>11</sup> il **D.L. 14 agosto 2013 n. 93 conv. con L. 15 ottobre 2013 n. 119, ha aggiunto gli articoli in grassetto**; il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 detto <pacchetto sicurezza> convertito con L. 23 aprile 2009 n. 38 aveva aggiunto il comma «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» che è stato poi sostituito come segue con l'art 9 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

<sup>12</sup> comma aggiunto dall'art. 16 della L. 7 aprile 2017 n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (GU n.93 del 21-4-2017) entrata in vigore il 6 maggio successivo

<sup>13</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 gennaio 2018 n. 4 Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici che entra in vigore il 16 febbraio 2018

Capo III  
Istanza per l'ammissione al patrocinio

ART. 78 (L)  
(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e articolo 15 quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 79 (L)  
(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
  - a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
  - b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
  - d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.  
(Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15 quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo IV  
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L)<sup>14</sup>

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il procedimento.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

---

<sup>14</sup> In grassetto le parti sostituite con *Legge n. 25 del 24 Febbraio 2005, G.U. n. 50 del 2 Marzo 2005*

**3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.**

(Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies, primo periodo, articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 81 (L)<sup>15</sup>

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale **specificata, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;**

b) assenza di sanzioni disciplinari **superiori all'avvertimento, irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;**

c) **iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 2 anni**

3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

(Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 82 (L)

(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ e previo parere del consiglio dell'ordine ]<sup>16</sup>, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

---

<sup>15</sup> In grassetto le sostituzioni apportate dalla *Legge n. 25 del 24 Febbraio 2005, G.U. n. 50 del 2 Marzo 2005*

<sup>16</sup> Soppresse dal comma 322 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n.311 (cfr. finanziaria 2005 stralcio)

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

(Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo 15 quattordices, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 83 (L)

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore<sup>17</sup>, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.<sup>18</sup>

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (comma aggiunto dall'art. 1 comma 783 dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità 2016)).

(Articolo 12, commi da 1 a 3, Articolo 15 quattordices, commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 84 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

*L'art. 9 del D.M. 1 ago 2012 (Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio) ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 stabilisce che "1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale." L'art. 9 del D.M. 1 ago 2012 (Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio) stabilisce che "1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale."*

<sup>17</sup> In grassetto le sostituzioni apportate dalla Legge n. 25 del 24 Febbraio 2005, G.U. n. 50 del 2 Marzo 2005

<sup>18</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 83 comma 2 **nella** parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

(Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattordices, commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 85 (L)

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
  2. Ogni patto contrario è nullo.
  3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
- (Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### Capo V

#### Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L)

(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
- (Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15 terdecies, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### Capo VI

#### Norme finali

ART. 87 (L)

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

(Art. 20 L. 134/2001: 1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

- a) i costi dei procedimenti giudiziari, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

ART. 88 (L)

(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

(Articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 89 (L)

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

(Articolo 21, comma 2 dalla legge n. 134/2001)

## **Titolo II**

### **Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale**

#### Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

(Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 91 (L)

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per [l'indagato, l'imputato o]<sup>19</sup> il condannato *con sentenza definitiva*<sup>20</sup> di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

---

<sup>19</sup> Soppresse con l'art. 2 del D.Lgs 7 marzo 2019 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) n. 1919/2016 in vigore dal 10.4.19

<sup>20</sup> Le parole in corsivo sono state aggiunte con l'art. 2 del D.Lgs 7 marzo 2019 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) n. 1919/2016 in vigore dal 10.4.19

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

(Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 92 (L)

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

(Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001)

### Capo III

#### Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 93 (L)

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

<2. *L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.* ><sup>21</sup>

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

(Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 94 (L)

(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

(Articolo 5, commi 4 e 5 ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

---

<sup>21</sup> comma abrogato con D.L. 23 maggio 2008 n. 92 detto <pacchetto sicurezza> convertito con L. 24 luglio 2008 n 125

ART. 95 (L)  
(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.  
(Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo IV  
Decisione sull'istanza di ammissione

ART. 96 (L)  
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, *<ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,>*<sup>22</sup> il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto *<delle risultanze del casellario giudiziale>*,<sup>23</sup> del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA)<sup>24</sup> le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.  
(Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo 6, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 97 (L)  
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

---

<sup>22</sup> soppresse con D.L. 23 maggio 2008 n. 92 detto <pacchetto sicurezza> convertito con L. 24 luglio 2008 n 125

<sup>23</sup> inserite con D.L. 23 maggio 2008 n. 92 detto <pacchetto sicurezza> convertito con L. 24 luglio 2008 n 125

<sup>24</sup>La direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è stata istituita con l'art. 10 del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito dalla legge 17 aprile 2015 n. 43 (G.U. 20.4.2015 n. 91).

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.  
(Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 98 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.

2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

(Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 99 (L)

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

### Capo V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

#### ART. 100 (L)

(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

(Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 101 (L)<sup>25</sup>

(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare un sostituto o, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha la sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

**2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori della corte di appello di cui al medesimo comma 1 ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali**

(Articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 102 (L)\*

(Nomina del consulente tecnico di parte)<sup>26</sup>

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.

**2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.**

(Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)

\* La Corte Cost con sentenza n. 254 del 20 giugno 2007 pubbl. 6 luglio 2007 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevede la nomina da parte dello straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato dell'interprete

ART. 103 (L)

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

(Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 104 (L)

(Compenso dell'investigatore privato)

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

(Articolo 12, commi da 1 a 3 e comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 105 (L)

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

---

<sup>25</sup> In grassetto le sostituzioni apportate dalla Legge n. 25 del 24 Febbraio 2005, G.U. n. 50 del 2 Marzo 2005

<sup>26</sup> In grassetto le sostituzioni apportate dalla Legge n. 25 del 24 Febbraio 2005, G.U. n. 50 del 2 Marzo 2005

(Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 106 (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

(Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis ,ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 106bis (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

(Articolo aggiunto dal comma 606 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e il successivo comma 607 dispone, tra l'altro, "Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge"- (1° gennaio 2014.)

Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 178 del 5 luglio 2017 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115/2002.

### Capo VI

#### Effetti dell'ammissione al patrocinio

#### ART. 107 (L)

(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese gratuite:
    - a) le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:
    - a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
    - b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
    - c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
    - d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
    - e) l'indennità di custodia;
    - f) l'onorario e le spese agli avvocati;
    - g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- (Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 108 (L)

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

- a) il contributo unificato;
  - b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
  - c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  - d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
- (Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 109 (L)  
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
- (Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)

ART. 110 (L)  
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
- (Articolo 14, commi da 1, a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 111 (L)  
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
- (Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo VII  
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L)  
(Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
- a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

- b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
- c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
- d) **d'ufficio** o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92<sup>27</sup>.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.  
(Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo) e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 113 (L)

(Ricorso avverso il decreto di revoca)

**1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art 97**

(Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 e poi dal T.U. n.115/02)<sup>28</sup>

ART. 114 (L)

(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

(Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

### **Titolo III**

#### **Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale**

ART. 115 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

---

<sup>27</sup> così modificato dalla L. 17 agosto 2005 n. 168

<sup>28</sup> così modificato dalla L. 17 agosto 2005 n. 168 testo precedente: Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

(Articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 116 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

(Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001)

#### ART. 117 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

(Articolo 32 bis delle norme di attuazione al codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 18 dalla legge n. 60/2001)

#### ART. 118 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lett. c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

(Articolo 1, comma 5 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

## **Titolo IV**

### **Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo<sup>29</sup>, contabile e tributario**

#### Capo I

##### Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.  
(Articolo 15 bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 120 (L)

(Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.  
(Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### Capo II

##### Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 121 (L)

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.  
(Articolo 15 bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### Capo III

##### Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L)

(Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

(Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 123 (L)

(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

<sup>29</sup> Con LEGGE 27 dicembre 2006 n.276 si dispone (Art. 1.....omissis .....comma 1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato composte da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume la funzione di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segreteria un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al Presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.  
(Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 124 (L)

(Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.  
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.  
(Articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

#### ART. 125 (L)

(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.  
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).  
(Articolo 15, nonies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

### Capo IV

#### Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

#### ART. 126 (L)

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.  
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.  
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.  
(Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo 15 undecies, commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 127 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
  2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
  3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
  4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
- (Articolo 15 decies, commi da 2 a 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo V

Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L)

(Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. (Articolo 15 septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 129 (L)

(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge. (Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 130 (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.<sup>30</sup> (Articolo 15 quattuordecies, comma 1, ultima espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

---

<sup>30</sup>La Corte Costituzionale con sentenza n.166 del 25.5.2022 dep. 1.7.2022 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

«Art. 130-bis (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, *il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisivo.*<sup>31</sup> 2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.»<sup>32</sup>

## Capo VI

### Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 131 (L)

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

3. **ABROGATO**<sup>33</sup>

4. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti all'avvocato;
- a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad esiti demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;**
- a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;**<sup>34</sup>
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

(Articolo 15 sexies della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)

<sup>31</sup>Il precedente testio "al difensore non è liquidato alcun compenso" è stato sostituito con le parole in corsivo dal d.l. n. 133/2023 convertito dalla legge con modifiche 1 dicembre 2023, n. 176 (in G.U. 04/12/2023, n. 283).

<sup>32</sup>Articolo aggiunto dal d.l. n. 113 del 4.10.2018

<sup>33</sup>Comma abrogato dall'art 6 del d.lgs 31 ottobre 2024 n.164 - La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario".

<sup>34</sup>I commi a-bis) e a-ter) sono stati inseriti con d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164

ART. 132 (R)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

(Articolo 38, r.d. 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217)

ART. 133 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

(Articolo 15 sexiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 134 (L)

(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

(Articolo 15 sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, articolo 15 septiesdecies, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 135 (L)

(Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3 del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

(Articolo 15 sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo VII  
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L)  
(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.  
(Articolo 15 terdecies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo VIII  
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L)  
(Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.  
(articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992)

ART. 138 (L)  
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.  
(articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)

ART. 139 (L)  
(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.  
(articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il testo unico)

ART. 140 (L)  
(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.  
(articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992)

ART. 141 (L)  
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà. (art. 15 quattordicesimo, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)

## **Titolo V**

### **Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV**

ART. 142 (L)  
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.  
(Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato").

ART. 143 (L)  
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

- a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte<sup>3536</sup>.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

(Articolo 75, legge n. 184/1983)

ART. 144 (L)

(Processo in cui è parte un fallimento)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio<sup>37</sup>.

(Articolo 16, comma 4 del regio decreto del 1923, n. 3282)

ART. 145 (L)<sup>38</sup>

(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lett. c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

(Articolo 436, del regio decreto 2700/1865)

---

<sup>35</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 135 dell'8.5.2019 ha dichiarato la incostituzionalità del comma 1 nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di **genitore irreperibile** nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

<sup>36</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 24 febbraio 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del **genitore insolvente** nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

<sup>37</sup> Con sentenza n. 121 pubbl 4 luglio 2024 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 144 nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese

<sup>38</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 7 giugno 2023 ha dichiarato 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno; 3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno.

**PARTE IV  
PROCESSI PARTICOLARI**

**Titolo I  
Procedura fallimentare**

ART. 146<sup>39</sup> (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) 1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito<sup>40</sup>:

- a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- c) il contributo unificato;
- d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.  
(Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

ART. 147 (L)

(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

(Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, su cui è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n 46/1975)

**Titolo II  
Eredità giacente attivata d'ufficio**

ART. 148 (L)

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

---

<sup>39</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 20 aprile 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore.

<sup>40</sup> Con sentenza n. 121 pubbl 4 luglio 2024 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

(Raccordo con gli articoli 528, 532, 586 del codice civile)

### **Titolo III**

## **Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale**

### Capo I

#### Restituzione e vendita di beni sequestrati

#### ART. 149 (R)

(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

(Raccordo di sistema)

ART. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'art 324 cpp..

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende

Così con L 168/2005

Vecchio ART. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati)

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.

2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.

(Articolo 84 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271- disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

ART. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

così sost con L 168/2005

Vecchio ART. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)

1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.

2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

(Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale)

ART. 152 (R)

(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

(Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

ART. 153 (R)

(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

(Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

ART. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'art 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'art 150 comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.

così sost con L. 168/2005

Vecchio ART. 154 (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)

1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

(Articoli 264 e 265 codice di procedura penale)

Capo II

Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

ART. 155 (L)

(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

(Articolo 265 c.p.p.)

ART. 156 (R)

(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

(Raccordo con articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

#### **Titolo IV**

#### **Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo**

ART. 157 (R)

(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario  
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

**(Raccordo con l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)**

*- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48:*

*"Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1.*

*Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.*

*2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio."*

## **Titolo V**

### **Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica**

ART. 158 (L)

(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo<sup>41</sup>;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile<sup>42</sup> e tributario;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

(Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto n. 3282/1923)

ART. 159 (R)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte;

---

<sup>41</sup>Il [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

<sup>42</sup>Idem come sopra

se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.  
(Articolo 38 r.d. 23 dicembre 1897, n. 549 regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di registro, approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217.)

## **Titolo V bis<sup>43</sup>** **procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati**

ART. 159bis

(Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati)

1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'art. 131, comma 2

.....  
.....  
.....

ART. 170 (L)<sup>44</sup>

(Opposizione al decreto di pagamento)

---

<sup>43</sup>Introdotta con dall'art 6 del d.lgs 31 ottobre 2024 n. 164 che ha anche previsto che Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

<sup>44</sup>Gli articoli 34 e 15 del D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150 hanno modificato l'articolo: 170.

Art 34 comma 17: All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

Art. 15 Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. **Le controversie previste dall'articolo 170** del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, **sono regolate dal rito sommario di cognizione**, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo

5.

5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

2.abrogato da art. 15 D.Lgs 1 sett. 2011 n. 150<sup>45</sup>

3. .abrogato da art. 15 D.Lgs 1 sett. 2011 n. 150<sup>46</sup>

.....

### Capo III Responsabilità

ART. 172 (L)  
(Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

.....

ART. 178 (R)  
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

.....

---

L'originario art. 170 recitava: 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

<sup>45</sup> Il comma recitava: 2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

<sup>46</sup> Il comma 3 recitava: 3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 207 (R)  
(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.  
(Raccordo con altra parte del T.U.)

.....

ART. 279 (L)  
(Ammissione al patrocinio nel processo civile,  
amministrativo, contabile e tributario)

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.  
(Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)

.....

ART. 293 (L)  
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche  
e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.  
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.

.....

ART. 294 (L)  
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.  
(Articolo 18 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

.....

ART. 296 (L)  
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.  
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

.....

ART. 298 (L)

(Norme che restano abrogate)

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000 n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.

ART. 299 (L)

(Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;

- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lett. e), f), g); l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e nei giudizi penali"; l'articolo 5, ultimo comma; l'articolo 7; l'articolo 11; all'articolo 15, il comma 5, limitatamente alle parole: "alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa" e il comma 6; l'articolo 16, comma 4; l'articolo 21, comma 3, limitatamente alle parole: "la giunta provinciale amministrativa"; l'articolo 24, limitatamente alle parole: "e 7", "e dal prefetto"; l'articolo 25, comma 2; l'articolo 27 limitatamente alle parole: "o alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa"; l'articolo 28; l'articolo 29 comma 2, l'articolo 34, comma 1, limitatamente alle parole: "alla giunta provinciale amministrativa"; l'articolo 35 limitatamente alle seguenti: "che ne curerà direttamente il rimborso"; l'articolo 36; l'articolo 39 primo, secondo, terzo e quarto comma; l'articolo 40; l'articolo 4; l'articolo 42;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n.1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940 n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto, limitatamente alle parole "a norma del secondo e terzo comma";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile),l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 10 dicembre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;

- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, commi 2 e 3;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge....., convertito in legge.....; comma 4, come modificato dal decreto-legge....., convertito in legge.....; comma 5, come modificato dal decreto-legge ....., convertito in legge.....; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge ....., convertito in legge.....; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge ....., convertito in legge ....., comma 11, come sostituito dal decreto-legge....., convertito in legge.....; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge ....., convertito in legge.....;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge....., convertito in legge.....

- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

#### ART. 300 (L)

(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, ultimo comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."

#### ART. 301 (R)

(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- gli articoli 2 e 3, del regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;

- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160... regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

ART. 302 (L)  
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA  
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL  
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Articolato del testo unico riferimento previgente

Articolo 1 (L) (Oggetto)

Articolo 2 (L) (Ambito di applicazione)

Articolo 3 (R) (Definizioni)

Articolo 4 (L) (Anticipazione delle spese) Articolo 691, comma 1, codice di procedura penale

Articolo 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili) Articoli 1 e 4, regio decreto n. 2701/1865 e articoli 1 e 2, regio decreto 1071/1931, come modificato dal regio decreto n. 1493/1938

Articolo 6 (L) (Remissione del debito) Articolo 56, della legge 26 luglio 1975 n. 354

Articolo 7 (R) (Rogatorie all'estero)

Articolo 8 (L) (Onere delle spese) Articolo 90, codice di procedura civile

Articolo 9 (L) (Contributo unificato) Articolo 9, comma 2, della legge n. 488/1999, come modificato dalla legge n. 342/2000

Articolo 10 (L) (Esenzioni) Articolo 9, comma 8, della legge n. 488/1999, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....; Tabella 1, allegata alla legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....; comma 1, lett. a) e comma 5 bis, secondo periodo; art. 5 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

Articolo 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato) Articolo 9 comma 7, della legge n. 488/1999; articolo 9, comma 4, ultima parte, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge n.....

Articolo 12 (L) (Azione civile nel processo penale) Articolo 9, comma 4, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....

Articolo 13 (L) (Importi) Tabella 1 allegata alla l. n. 488/99, commi 1, eccetto lett. a), 2, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, eccetto il secondo periodo, e 5 ter, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....

Articolo 14 (L) (Obbligo di pagamento) Articolo 9, comma 3 e comma 5, della legge n. 488/99, come rispettivamente sostituito e modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....

Articolo 15 (R) (Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato) Articolo 9, comma 5 bis, della legge n. 488/99, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....

Articolo 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....

Articolo 17 (L) (Variazione degli importi) Articolo 9, comma 6, della legge n. 488/1999

Articolo 18 (L) (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) Articolo 9, comma 1, legge n. 488/1999

Articolo 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

Articolo 20 (L) (Indennità di trasferta) Articolo 142 e articolo 133, come modificato dall'articolo 1, legge n. 407/1984, del decreto del Presidente della Repubblica 1229/1959

Articolo 21 (R) (Calcolo delle distanze) Articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1229/1959

Articolo 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

Articolo 23 (L) (Diritti) Articolo 128 e articolo 142, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 24 (L) (Indennità di trasferta) Articolo 142, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 25 (L) (Importo dei diritti) Articolo 142, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959

Articolo 26 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione) Articolo 142, commi da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959) - importi aumentati dal D.P.R. n. 601/1996

Articolo 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti) Articolo 141, comma 1; articolo 128 - richiamato dall'art. 142, comma 4; articolo 133- richiamato dall'art. 142, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959

Articolo 28 (L) (Contestualità di trasferte) Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959

Articolo 29 (L) (Diritti) Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e deroga prevista dall'articolo 6, della legge n. 59 del 1979

Articolo 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile) Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relativa tabella; articolo 134 comma 7 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 e successive modificazioni - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo 31 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione) Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979

Articolo 32 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti) Articolo 141, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) Articolo 143, commi 1 e 2 e articolo 135, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959

Articolo 34 (L) (Importo dei diritti) Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959

Articolo 35 (L) (Importo indennità trasferta) Articolo 133, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 - Importi aumentati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601

Articolo 36 (L) (Maggiorazioni per l'urgenza) Articolo 136, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959

Articolo 37 (L) (Diritto di esecuzione) Articolo 129, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959

Articolo 38 (L) (Indennità di trasferta per atti di esecuzione) Articolo 133, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959

Articolo 39 (R) (Spese di spedizione)

Articolo 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi) Articolo 3 bis, della legge n. 525 del 1996

Articolo 41 (L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari) Articoli da 40 a 45 e articolo 49 del regio decreto n. 2701/1865 e art. 27 del regio decreto n. 1042/1923

Articolo 42 (L) (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise) Articolo 1, n. 11, del regio decreto n. 2701/1865

Articolo 43 (L) (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) Articoli da 40 a 45 e articolo 49, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, del regio decreto n. 1042/1923

Articolo 44 (L) (Trasferte degli ufficiali giudiziari) Articolo 132, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959

Articolo 45 (L) (Indennità per testimoni residenti) Articolo 1, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo 1, della legge n. 836 del 1965

Articolo 46 (L) (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti) Articoli 2, 3 e 6, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo 2, della legge n. 836 del 1965

Articolo 47 (L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi) Articolo 1 e articolo 4, regio decreto n. 1043/1923

Articolo 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici) Articolo 5, regio decreto n. 1043/1923 e articolo 11, regio decreto n. 2701/1865

Articolo 49 (L) (Elenco delle spettanze) Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980

Articolo 50 (L) (Misura degli onorari) Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319 del 1980

Articolo 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili) Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980

Articolo 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari) Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980

Articolo 53 (L) (Incarichi collegiali) Articolo 6, della legge n. 319/1980

Articolo 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari) Articolo 10, della legge n. 319/1980

Articolo 55 (L) (Indennità e spese di viaggio) Articolo 9, della legge n. 319/1980

AaA AArticolo 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico) Articolo 7, della legge n. 319/1980

Articolo 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

Articolo 58 (L) (Indennità di custodia) Articoli 102, 103, 104 e 105, del regio decreto n. 2701 del 1865 e articolo 5, della legge n. 836 del 1965

Articolo 59 (L) (Tabelle delle tariffe vigenti) Articolo 2, legge n. 319/1980

Articolo 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

Articolo 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di o aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

Articolo 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

Articolo 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

Articolo 64 (L) (Indennità dei magistrati onorari)

Articolo 65 (L) (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise) Articolo 36, della legge n. 287/1951, come sostituito dall'art. 1, legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273

Articolo 66 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) Articolo 1, legge n. 978/1957

Articolo 67 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza) Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del 1975

Articolo 68 (L) (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie) Articolo 8, della legge n. 320/1963

Articolo 69 (L) (Spese escluse) Articolo 2, regio decreto n. 2701/1865

Articolo 70 (L) (Spese straordinarie) Articolo 109, regio decreto n. 2701/1865

Articolo 71 (L) (Domanda e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

Articolo 17, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, comma 2, e articolo 24, regio decreto n. 1043/1923

Articolo 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)

Articolo 73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

Articolo 74 (L) (Istituzione del patrocinio) Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 75 (L) (Ambito di applicabilità) Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies, comma 1, e 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 76 (L) (Condizioni per l'ammissione) Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 78 (L) (Istanza per l'ammissione) Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e articolo 15 quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 79 (L) (Contenuto dell'istanza) Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15 quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 80 (L) (Nomina del difensore) Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies, primo periodo, articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 82 (L) (Onorario e spese del difensore) Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo 15 quattordices, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) Articolo 12, commi da 1 a 3, articolo 15 quattordices, commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento) Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattordices, commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi) Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato) Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15 terdecies, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

Articolo 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza) Articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 89 (L) (Norme di attuazione) Articolo 21, comma 2, della legge n. 134/2001

Articolo 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 91 (L) (Esclusione dal patrocinio) Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 93 (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente) Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 94 (L) (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità) Articolo 5, commi 4 e 5, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 95 (L) (Sanzioni) Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 96 (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio) Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo 6, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato) Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 98 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione) Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 100 (L) (Nomina di un secondo difensore) Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 101 (L) (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) Articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 102 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte) Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001

Articolo 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio) Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 104 (L) (Compenso dell'investigatore privato) Articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari) Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 107 (L) (Effetti dell'ammissione) Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001

Articolo 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale) Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 109 (L) (Decorrenza degli effetti) Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001

Articolo 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato) Articolo 14, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio) Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione) Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca) Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 114 (L) (Effetti della revoca ) Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 115 (L) (Liquidazione dell' onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) Articolo 12, comma 2 ter, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001

Articolo 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) Articolo 32 bis, delle norme di attuazione al codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 18 dalla legge n. 60/2001

Articolo 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore) Articolo 1, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) Articolo 15 bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 120 (L) (Ambito di applicabilità) Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 121 (L) (Esclusione dal patrocinio) Articolo 15 bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza) Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità) Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza) Articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 125 (L) (Sanzioni) Articolo 15 nonies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo 15 undecies, commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio) Articolo 15 decies, commi da 2 a 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 128 (L) (Obbligo a carico del difensore) Articolo 15 septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte) Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) Articolo 15 quattuordecies, comma 1, ultima espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio) Articolo 15 sexies, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001

Articolo 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) Articolo 38, regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217

Articolo 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato) Articolo 15 sexiesdecies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 134 (L) (Recupero delle spese) Articolo 15 sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, articolo 15 septiesdecies, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi) Articolo 15 sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione) Articolo 15 terdecies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001

Articolo 137 (L) (Ambito temporale di applicabilità) Articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992

Articolo 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato) Articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992

Articolo 139 (L) (Funzioni della commissione) Articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il testo unico

Articolo 140 (L) (Nomina del difensore) Articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992

Articolo 141 (L) (Onorario e spese del difensore) Articolo 15 quattordicesimo, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992

Articolo 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea) Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato"

Articolo 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) Articolo 75, legge n. 184/1983

Articolo 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento) Articolo 16, comma 4, del regio decreto del 1923, n. 3282

Articolo 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) Articolo 436, del regio decreto n. 2700/1865

Articolo 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Articolo 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, su cui è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 46/1975

Articolo 148 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Articolo 149 (R) (Raccordo)

Articolo 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati) Articolo 84, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Articolo 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari) Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale

Articolo 152 (R) (Vendita) Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Articolo 153 (R) (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati) Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Articolo 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori) Articoli 264 e 265, codice di procedura penale

Articolo 155 (L) (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati) Articolo 265, codice di procedura penale

Articolo 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

Articolo 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

Articolo 158 (L) (Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto n. 3282/1923

Articolo 159 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) Articolo 38 regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217

Articolo 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni) Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865; articoli 160, 209 e 242 del regio decreto n. 2701/1865; articolo 423, del regio decreto n. 2700/1865, e articolo 28, del regio decreto n. 3282/1923

Articolo 161 (R) (Elenco registri)

Articolo 162 (R) (Attività dell'ufficio)

Articolo 163 (R) (Determinazione dei modelli dei registri)

Articolo 164 (R) (Rinvio)

Articolo 165 (L) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario) Articolo 7, legge n. 182/1956

Articolo 166 (L) (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale) Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in collegamento con l'articolo 7, della legge n. 182/1956

Articolo 167 (L) (Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari) Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo 142, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) Articolo 11, legge n. 319/1980; articolo 140, comma 1, e articolo 102, regio decreto n. 2701/1865

Articolo 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

Articolo 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento) Articolo 11, della legge n. 319/1980

Articolo 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento)

Articolo 172 (L) (Responsabilità) Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/1997 che riproduce testualmente l'articolo 455, del regio decreto n. 827/1924

Articolo 173 (L) (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese) Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo e 5, decreto legislativo n. 237/1997

Articolo 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

Articolo 175 (R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

Articolo 176 (R) (Modalità di pagamento)

Articolo 177 (R) (Modello di pagamento) Articolo 10, comma 4, primo periodo, decreto legislativo n. 237/1997

Articolo 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)

Articolo 179 (R) (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

Articolo 180 (R) (Adempimenti dell'ufficio postale)

Articolo 181 (R) (Adempimenti del concessionario)

Articolo 182 (R) (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

Articolo 183 (R) (Regolazione e rimborso dei pagamenti)

Articolo 184 (R) (Versamento di ritenute e di imposte)

Articolo 185 (R) (Aperture di credito)

Articolo 186 (R) (Funzionari delegati)

Articolo 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi) Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto legislativo n. 237/1997

Articolo 188 (L) (Compensi ai concessionari) Articolo 12, del decreto legislativo n. 237/1997

Articolo 189 (R) (Compensi a Poste Italiane S.p.a) Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 237/1997

Articolo 190 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche) Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126

Articolo 191 (L) (Determinazione delle modalità di pagamento) Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999

Articolo 192 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126

Articolo 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio) Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001 n. 466

Articolo 194 (R) (Ricevuta di versamento) Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466, e articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126

Articolo 195 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche) Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466

Articolo 196 (L) (Determinazione delle modalità di pagamento) Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999

Articolo 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 198 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche) Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126

Articolo 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale) Articolo 144, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e art. 22 decreto ministeriale n. 334/1989

Articolo 200 (L) (Applicabilità della procedura nel processo penale) Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692, comma 3, del codice di procedura penale; articolo 181, att. codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Articolo 201 (L) (Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario) Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio decreto 3282/1923

Articolo 202 (L) (Applicabilità della procedura ad altre sanzioni pecuniarie processuali) Articolo 664, comma 3, codice di procedura penale

Articolo 203 (R) (Esclusione della procedura per alcuni processi)

Articolo 204 (R) (Recupero delle spese)

Articolo 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato) Articolo 199 att. codice di procedura penale, articolo 142, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

Articolo 207 (R) (Recupero delle spese)  
Articolo 208 (R) (Ufficio competente) Articolo 429 regio decreto 2700/1865 e articoli 42 e 43 decreto ministeriale 1866 Istruzioni tariffa civile  
Articolo 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento)  
Articolo 210 (R) (Discarico automatico)  
Articolo 211 (R) (Quantificazione dell'importo dovuto)  
Articolo 212 (R) (Invito al pagamento) Articolo 181, commi 1, 2 ,3, 4 disposizioni di attuazione del del codice di procedura penale  
Articolo 213 (R) (Iscrizione a ruolo)  
Articolo 214 (R) (Trasmissione di notizie)  
Articolo 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione)  
Articolo 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)  
Articolo 217 (R) (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo) Articolo 138 comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59  
Articolo 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del credito) Articolo 78 decreto ministeriale n. 1866 Istruzioni tariffa penale  
Articolo 219 (R) (Annullamento per irreperibilità)  
Articolo 220 (R) (Annullamento per insussistenza)  
Articolo 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)  
Articolo 222 (L) (Adempimento spontaneo)  
Articolo 223 (L) (Riscossione mediante ruolo)  
Articolo 224 (L) (Riscossione coattiva)  
Articolo 225 (L) (Esenzioni)  
Articolo 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)  
Articolo 227 (L) (Concessionari)  
Articolo 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento) Articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000  
Articolo 229 (R)(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)  
Articolo 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)  
Articolo 1, legge n. 89/1989 e articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000  
Articolo 231 (R) (Reiscrizione a ruolo)  
Articolo 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento) Articoli 237 e 238 regio decreto 23/12/1865 n. 2701, articolo 78 decreto ministeriale 1866 istruzioni tariffa penale, come incisi dall'articolo 5, lett. e) regio decreto n. 200/1922  
Articolo 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione) Articolo 79, decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 1866  
Articolo 234 (R) (Riscossione delle spese) Articolo 6, regio decreto n. 85/1922  
Articolo 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) Articolo 660 codice di procedura penale  
Articolo 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate) Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale  
Articolo 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo 660, comma 2, prima parte codice di procedura penale, articolo 42 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274  
Articolo 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie) Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di procedura penale; articolo 182, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale  
Articolo 239 (R) (Comunicazioni)  
Articolo 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento) Articolo 75, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
Articolo 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) Articolo 660, comma 1, codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
Articolo 242 (R) (Raccordo)  
Articolo 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari) Articolo 138, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59  
Articolo 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

Articolo 245 (L) (Privilegi) Articolo 137 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959  
Articolo 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso) Articolo 139 DPR n. 1229/1959  
Articolo 247(R) (Ufficio competente)  
Articolo 248 (R) (Invito al pagamento) Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge.....  
Articolo 249 (R) (Norme applicabili)  
Articolo 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)  
Articolo 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)  
Articolo 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari) Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3° periodo, legge n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 1, comma 3, legge n. 205/2000  
Articolo 253 (R) (Determinazione dell'importo e pagamento)  
Articolo 254 (R) (Imposta di bollo)  
Articolo 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)  
Articolo 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)  
Articolo 257 (L) (Tassa fissa) Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161; articolo 5, legge 25 aprile 1957, n. 283  
Articolo 258 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161  
Articolo 259 (L) (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato) Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n. 205/2000  
Articolo 260 (R) (Imposta di bollo)  
Articolo 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla corte di cassazione)  
Articolo 262 (L) (Diritto di copia) Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992  
Articolo 263 (L) (Esenzione) Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992  
Articolo 264 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992  
Articolo 265 (L) (Contributo unificato) Articolo 9, comma 11, della legge 23.12.1999, n. 488, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge n.....; articolo 4 decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge n.....  
Articolo 266 (R) (Raccordo)  
Articolo 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformità) Articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella B allegata, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989  
Articolo 268 (L) (Diritto di copia autentica) Articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e tabella A allegata, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989  
Articolo 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996 e tabella III allegata, come modificata dall'articolo 145, comma 69, della legge n. 388/2000  
Articolo 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo) n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976)  
Articolo 271 (L) (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace) Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996  
Articolo 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271- norme di attuazione al codice di procedura penale- e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 -disposizioni di attuazione al codice di procedura civile ) Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, commi terzo e quarto e parte del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo  
Articolo 273 (L) (Diritto di certificato) n. 4, lettere a) e b), Tabella allegata alla legge n. 900/1976 e articolo 10, comma 1, della legge n. 99/1989, come modificati dalla legge n. 525/1996  
Articolo 274 (L) (Adeguamento periodico degli importi) Articolo 3 bis, della legge n. 525/1996  
Articolo 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)  
Articolo 276 (R) (Determinazione dell'indennità di custodia)  
Articolo 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)  
Articolo 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)  
Articolo 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario) Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001  
Articolo 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)  
Articolo 281 (R) (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)  
Articolo 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)  
Articolo 283 (R) (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni) Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959

Articolo 284 (R) (Raccordo)  
Articolo 285 (R) (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile) Articolo 1, della legge n. 59/1979 e articolo 2, della legge n. 99/1989  
Articolo 286 (R) (Modalità di pagamento della copia di compact disk)  
Articolo 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)  
Articolo 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82) Articolo 1, legge n. 89/1989  
Articolo 289 (L) (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973  
Articolo 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)  
Articolo 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)  
Articolo 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)  
Articolo 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)  
Articolo 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato) Articolo 18, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001  
Articolo 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)  
Articolo 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)  
Articolo 297 (R) (Non applicabilità di norme)  
Articolo 298 (L) (Norme che restano abrogate)  
Articolo 299 (L) (Abrogazioni di norme primarie)  
Articolo 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)  
Articolo 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)  
Articolo 302 (L) (Entrata in vigore)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*(a cura del Comitato Legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G.)*